

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.161 DEL 30-10-18**

Folignano, li 06-11-18

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

-----  
**Oggetto: DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL PROCEDIMENTO PEN=  
DENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO (R.G.  
799/2014) - PATACCOLI GIANMARIO / AZIENDA UNICA  
SANITARIA REGIONALE / COMUNE DI FOLIGNANO.**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:55, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

<b>Dott. FLAIANI ANGELO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TERRANI MATTEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CASINI BRUNELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>D'OTTAVIO SAMUELE</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>COSMI RITA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

=====

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Dott. FLAIANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N                      Soggetta a comunicazione S  
Immediatamente eseguibile S                      Soggetta a ratifica N

-----

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del Servizio Affari legali, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 22/10/2018

Il Responsabile del Servizio Affari Legali  
Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Simona Ferretti)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del II Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Assicurazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 22/10/2018

Il Responsabile del II Settore  
(Dott.ssa Arianna Marcelli)

#### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

PREMESSO che:

- **con atto di citazione** innanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno notificato in data 11 giugno 2008 il sig. Pataccoli Giammario conveniva in giudizio il Comune di Folignano (a suo dire responsabile dei danni causati da animali randagi) per il risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti in data 9 marzo 2008, allorché, mentre stava percorrendo, alla guida del suo motociclo, la S.S. n. 259 con direzione Maltignano-Ascoli Piceno cadeva a terra a causa di un urto con un cane che attraversava improvvisamente la strada nel territorio del Comune di Folignano, in Via Rocca di Morro;

- **con propria Deliberazione n. 101 dell'11/07/2008:**

- si autorizzava il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio nel procedimento promosso avanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno dal Sig. Pataccoli Gianmario, difeso dallo Studio Legale Associato Avv. Roberto Mesticelli ed Emidio Pierlorenzi di Ascoli Piceno, contro il Comune di Folignano in quanto ritenuto responsabile civilmente dei danni subiti dalla nominata parte attrice in occasione del sinistro occorso in data 09/03/2008 quantificati in Euro 2.500,00;
- si rilasciava procura alle liti per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel predetto giudizio (distinto al R.g. 2160/2008 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, all'Avv. Cristina Onori con studio legale in Piazza Roma n. 3 - Ascoli Piceno, con affidamento e successiva gestione dell'incarico da parte della Assitalia Assicurazioni S.p.A in virtù di Polizza R.C.T. e R.C.O. (Polizza nr. 007/00220042) stipulata dal Comune di Folignano, e tramite la GGL di Ascoli Piceno;

- **nel costituirsi in giudizio** l'Ente contestava le avverse pretese, eccependo in particolare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il cane risultava di proprietà privata, specificamente di proprietà della sig.ra Panichi Samantha, la quale in sede di dichiarazioni ai Carabinieri intervenuti sul posto dopo l'incidente aveva dichiarato espressamente essere la proprietaria del cane (salvo smentire successivamente le proprie dichiarazioni) e in ogni caso, qualora il cane fosse risultato randagio, la responsabilità doveva ascrivere all'ASUR, quale unica responsabile in base alle norme sul randagismo e pertanto la causa veniva successivamente estesa alla sig.ra Panichi Samantha e all'ASUR Z.T. 13;

**PRESO ATTO** che con sentenza n. 674/2013, depositata in data 11.12.2013, in accoglimento parziale della domanda spiegata da Pataccoli Giammario, il Giudice di Pace di Ascoli Piceno accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di responsabilità sia del convenuto Comune di Folignano, sia dell'A.S.U.R., dichiarando parimenti responsabili del sinistro nella misura del 50% ciascuno sia l'attore e sia Panichi Samantha, il primo per non aver evitato o comunque attutito l'urto con l'animale, la seconda perché proprietaria del cane;

**PRESO, altresì, ATTO** che, in conseguenza di ciò, il Giudice di Pace condannava Panichi Samantha a risarcire all'attore la complessiva somma rivalutata di euro 2.013,15 per i danni alla persona e per i danni alla moto, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, respingendo la richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale avanzata dall'attore e ponendo a carico di Panichi Samantha il 50% delle spese legali di parte attrice e a carico di Panichi Samantha e di Pataccoli Gianmario, nella misura del 50% ciascuno, le spese legali del Comune di Folignano e dell'A.S.U.R. Marche;

**RILEVATO** che avverso detta sentenza proponeva appello Pataccoli Giammario con atto di citazione notificato in data 20/03/2014, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro ed ascrivibili, a suo dire, ex art. 2043 c.c. e/o art. 2052 c.c. al Comune di Folignano, ovvero a Panichi Samantha, ovvero solidalmente ex art. 2055 c.c. a tutti gli appellati, con conseguente loro condanna al pagamento delle somme ritenute di giustizia;

**RILEVATO, altresì** che l'Ente si costituiva in giudizio, unitamente all'ASUR Z.T. 13, per chiedere il rigetto del proposto gravame, mentre invece rimaneva contumace la sig.ra Panichi Samantha;

**CONSIDERATO** che il procedimento di appello, rubricato al n. 799/2014 R.G. del Tribunale di Ascoli Piceno, è allo stato pendente, e ricadrà all'udienza del 07/12/2018 per la precisazione delle conclusioni;

**PRESO ATTO** che nelle more del giudizio di appello Pataccoli Giammario, l'Ente (per il tramite dell'Ufficio liquidazione sinistri Generali S.p.A.) e l'ASUR 13 (rappresentata dalla propria Compagnia assicuratrice, la Generali Assicurazioni S.p.A.) hanno raggiunto un'ipotesi di accordo ai sensi della quale:

- GENERALI ITALIA S.p.A., che gestisce la lite per conto di AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (già A.S.U.R. - Zona Terr.le n. 13 di Ascoli Piceno), quale Servizio Veterinario, in forza della polizza assicurativa n. 280836828 si impegna a corrispondere, pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno di responsabilità a Pataccoli Giammario, che accetta, la somma omnicomplessiva di € 3.000,00 somma che viene accettata da Pataccoli a stralcio di ogni sua pretesa, e con la dichiarazione di tutte le parti di non avere più nulla a che pretendere l'una dell'altra;
- le spese legali, sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, vengono compensate tra le altre parti;

**CONSIDERATO** che la sig.ra Panichi Samantha, già dichiarata contumace nel giudizio di appello, risulta, stando a quanto riferitoci dal sul legale, irreperibile e pertanto non prenderà parte alla suddetta transazione, anche se la circostanza è ininfluyente in quanto la sig.ra Panichi non è titolare di alcun diritto azionato o connesso con la causa in corso e non ha impugnato la sentenza di primo grado;

**RILEVATO** che l'Ufficio gestione sinistri delle Generali S.p.A., Area Liquidazione - Rete CLD - Gestione Contenzioso e Precedenti n.3 Via Nazario Sauro 1 - 33100 Udine, oggi competente per la gestione del presente sinistro, nella persona della Dr.ssa Toneguzzo Paola, ha dato espresso parere positivo alla transazione, comunicando all'Ente, per il tramite dell'Avv. Onori Cristina, che non intende proseguire nel procedimento e accollarsi rischi di un eventuale esito negativo del giudizio di appello, confermando che le spese legali a carico del Comune di Folignano, a seguito della transazione, saranno ad esclusivo carico della suddetta Compagnia (come da comunicazione a mezzo email del 27 luglio 2018);

**PRESO ATTO**, pertanto, che con la sottoscrizione della transazione verrà definito stragiudizialmente il sinistro, senza alcun onere economico in capo all'Ente;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, accogliere la suddetta proposta dando mandato all'Avvocato Cristina Onori di sottoscrivere l'atto di transazione in nome e per conto dell'Ente;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Legali e dal Responsabile del Servizio Assicurazioni;

**VISTO** il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

**1) DI ACCOGLIERE**, per le ragioni espresse in narrativa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, i termini dell'allegata bozza di transazione tra PATACCOLI GIAMMARCO - GENERALI ITALIA SPA - COMUNE DI FOLIGNANO, per la definizione stragiudiziale il procedimento pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n. 799/2014);

**2) DI DARE MANDATO** all'Avv. Cristina Onori con studio legale in Piazza Roma n. 3 - Ascoli Piceno, alla sottoscrizione della transazione come allegata alla presente, salvo eventuali modifiche non sostanziali della stessa, atteso che le spese legali a carico del Comune di Folignano relative al procedimento di cui trattasi saranno ad esclusivo carico della suddetta Compagnia;

**SUCCESSIVAMENTE** con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to TERRANI MATTEO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06-11-18 e vi resterà fino al giorno 21-11-18 .

Folignano, li 06-11-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 17-11-018 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====